

*Nicola Guerriero*
Notaio

Repertorio n.1100

Raccolta n.841 =====

===== ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE =====

===== "COSE DELL'ALTRO MONDO O.N.G. - O.N.L.U.S." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilatrecenti il giorno due del mese di agosto.

===== 2 agosto 2013 =====

In Padula, alla Via Nazionale n. 196/B. =====

Innanzi a me dottor **NICOLA GUERRIERO, Notaio in Pontecagnano Faiano**, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, =====

===== sono comparsi =====

PETRIZZO Vincenzo, nato a Padula (SA) il 23 febbraio 1974, con domicilio in Padula, alla Via Nazionale n. 381/A, cittadino italiano, codice fiscale dichiarato PTR VCN 74B23 G226X; =====

SIERVO Antonietta, nata a Polla (SA) il 13 giugno 1975, con domicilio in Teggiano (SA), alla Via Furre snc, cittadina italiana, codice fiscale dichiarato SRV NNT 75H53 G793Z; =====

BENEVENTO Raffaele, nato a Benevento il 2 aprile 1982, con domicilio in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Paralella n. 15, cittadino italiano, codice fiscale dichiarato BNV RFL 82D02 A783Z. =====

Detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: =====

===== ART. 1) =====

E' costituita ai sensi del D.Lgs 460/97 e dell'art. 28 della Legge 49/87, l'associazione non lucrativa di utilità sociale avente la seguente denominazione: =====

===== "COSE DELL'ALTRO MONDO O.N.G. - O.N.L.U.S." =====

===== ART. 2) =====

L' associazione ha sede in Padula (SA), alla Via Nazionale n. 222. =====

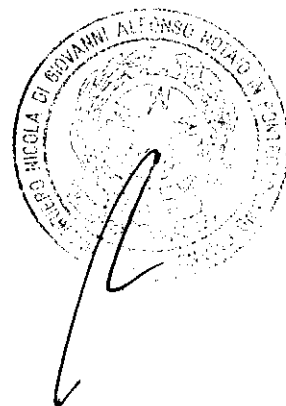
===== ART. 3) =====

L'associazione, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale ed ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo. =====

In tale ambito il lavoro dell'Associazione si ispira ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. =====

A tal fine realizza esclusivamente attività a tutela della salute, a sostegno della giustizia sociale, dell'istruzione, della formazione professionale e dello sviluppo delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di tutte la popolazioni in difficoltà. =====

Registrato a Salerno
il 29 agosto 2013
al n. 9591 Serie 1T



Essa ha l'obbligo di destinare ogni provento anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra, senza alcun rapporto di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro. =====
Le attività dell'associazione sono meglio specificate all'articolo 3 dello statuto sociale infra allegato. ==

===== **ART. 4)** =====

L'associazione ha durata illimitata. =====

===== **ART. 5)** =====

L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A". =====

===== **ART. 6)** =====

I componenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri che vengono nominati nelle persone dei soci, sopra generalizzati: =====

SIERVO Antonietta - Presidente =====

BENEVENTO Raffaele - Vice Presidente =====

PETRIZZO Vincenzo - Consigliere =====

===== **ART. 7)** =====

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. =====

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli uno per facciate quattro fin qui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che lo approvano. =====

L'atto viene sottoscritto alle ventidue e trenta. =====

In originale firmato: =====

Vincenzo Petrizzo =====

Antonietta Siervo =====

Raffaele Benevento =====

Nicola Guerriero Notaio segue sigillo. =====

== **ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1100 DI RPERTORIO E NUMERO**
===== **841 DI RACCOLTA**
===== **STATUTO** =====
===== **DELL'ASSOCIAZIONE** =====
===== **"COSE DELL'ALTRO MONDO O.N.G.- O.N.L.U.S."** =====
===== **Art.1 - Costituzione e denominazione** =====
1.1 - E' costituita ai sensi del D.Lgs. 460/97 e del-
l'articolo 28 della L.49/87 l'associazione senza scopo
di lucro denominata =====
===== **"COSE DELL'ALTRO MONDO O.N.G. - O.N.L.U.S."** =====
1.2 - L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha
carattere ed operatività internazionali e nazionali. =
===== **Art. 2 - Sede e durata** =====
2.1 - L'Associazione ha sede legale in Padula (SA) al-
la Via Nazionale n. 222. =====
2.2 - Con deliberazione del proprio consiglio direttivo
potrà costituire sedi amministrative ed operative
ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero, dotate
o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali se-
di periferiche utilizzeranno la stessa denominazione
seguita dall'indicazione della località della sede. ==
2.3 - La durata dell'Associazione è illimitata =====
===== **Art. 3 - Scopi e attività** =====
3.1 L'associazione, non ha scopo di lucro, persegue es-
clusivamente scopi di solidarietà sociale ed ha come
fine istituzionale quello di svolgere attività di coo-
perazione allo sviluppo in favore delle popolazioni
del terzo mondo. =====
In tale ambito il lavoro dell'Associazione si ispira
ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato
membro dell'Unione Europea o di altro Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo. =====
A tal fine realizza esclusivamente attività a tutela
della salute, a sostegno della giustizia sociale,
dell'istruzione, della formazione professionale e dello
sviluppo delle popolazioni dei paesi in via di svi-
luppo e di tutte le popolazioni in difficoltà. =====
Essa ha l'obbligo di destinare ogni provento anche
derivante da attività commerciali accessorie o da al-
tre forme di autofinanziamento, per i fini istituzio-
nali di cui sopra, senza alcun rapporto di dipendenza
da enti con finalità di lucro, né siano collegate in
alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, aventi scopo di lucro. =====
3.3 - Per il perseguimento del proprio fine istituzio-
nale l'associazione intende svolgere le seguenti atti-
vità: =====
- realizzazione di qualunque iniziativa atta a favo-
rire trasformazioni sociali, economiche e culturali
nell'ambito di propri progetti o di programmi e pro-



getti, nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata; =====

- realizzazione e gestione di strutture per minori, per anziani e persone autosufficienti; per disabili; per donne in difficoltà; =====
- organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani; =====
- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo; =====
- selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile; =====
- formazione in loco di cittadini dei PVS; =====
- informazione ed educazione allo sviluppo; =====
- cure d'emergenza mediante la predisposizione di strutture differenziate di intervento, stabili, temporanee o mobili; =====
- assistenza sanitaria di base con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia; =====
- addestramento di personale locale medico e para-sanitario per esigenze medicochirurgiche in situazioni d'emergenza; =====
- realizzazione di progetti a carattere socio-assistenziale di breve e medio termine, in armonia con le tradizioni e la cultura delle popolazioni soccorse; =====
- realizzazione, in Italia o in altri Paesi sviluppati, di interventi di breve periodo in situazioni di particolare emergenza; =====
- scambi culturali, in Italia ed all'estero, con cittadini di popolazioni in difficoltà; =====
- formazione professionale di tipo medico, sanitario e gestionale a personale impegnato in missioni all'estero; =====
- pubblicazione di riviste e testi concernenti le attività della cooperazione allo sviluppo; =====
- organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani; =====
- coordinamento e scambio di esperienze tra le diverse organizzazioni italiane di cooperazione e di solidarietà internazionale; =====
- organizzazione di iniziative atte a conseguire risorse per la realizzazione dei programmi; =====
- scambio di esperienze e circolazione di informazioni fra i soci per favorire iniziative sulla base di valori comuni e di specifiche esperienze, anche attraverso

campana
E' f
vità
quell
cesso
3.4 -
assol
a) la
conta
stitu
zionar
vità;
b) le
porre,
interv
vizi
gli ir
=====

4.1 -
a) da
Consig
b) da
poggic
c) da
locali
d) da
zione
e) da
l'atti
seguir
4.2 -
a) da
dell'a
b) da
zional
tati d
c) da
cedenz
4.3 -
forme
necess
questo
nanzia
mento
altre
4.4 -
non è
=====

5.1 -
Soci 1

campagne nazionali e internazionali. =====

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura. =====

3.4 - L'associazione si impegna a rispettare in modo assoluto e incondizionato: =====

a) la libertà delle persone con le quali entrerà in contatto, bandendo qualsiasi iniziativa che possa costituire anche solo indirettamente una forma di condizionamento o imposizione per i destinatari delle attività; =====

b) le tradizioni e le culture locali, evitando di imporre, alle comunità di riferimento, metodologie di intervento, tecnologie, forme di organizzazione e servizi che non dovessero corrispondere alla volontà degli interessati. =====

===== **Art.4 - Entrate e patrimonio** =====

4.1 - Le entrate dell'associazione sono costituite: ==

a) dalle quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio direttivo; =====

b) dai versamenti volontari di soci e di gruppi di appoggio; =====

c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, enti privati o persone fisiche in genere; =====

d) dal ricavato di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse; =====

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche. =====

4.2 - Il patrimonio è costituito: =====

a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; =====

b) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio direttivo; =====

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. =====

4.3 - L'associazione comunque può raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi necessari la realizzazione delle proprie attività. A questo proposito può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative e può partecipare ad altre realtà che perseguano gli stessi fini. =====

4.4 - Il contributo associativo è intrasmissibile e non è ripetibile. =====

===== **Art.5 - Soci** =====

5.1 - I soci dell'associazione si distinguono in: =====

Soci Fondatori, ossia coloro che hanno sottoscritto



l'atto costitutivo; =====

Soci Ordinari, ossia le persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente e in modo continuativo alla vita dell'associazione, promuovendone le iniziative. =====

Soci Onorari, ossia coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione e ai quali l'assemblea dell'associazione tributi la qualifica. =====

5.2 - Sulle domande di ammissione di nuovi soci ordinari delibera il consiglio direttivo col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti. =====

5.3 - Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea.

5.4 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato passivo. =====

5.5 - I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale decisa dal consiglio Direttivo e contribuiscono alle attività dell'Associazione. =====

5.6 - I soci recedono dall'Associazione mediante formulazione scritta delle proprie dimissioni al consiglio direttivo. =====

5.7 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità e la indegnità verranno deliberate dal Consiglio Direttivo. =

5.8 - Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture. =

===== **Art.6 - Sostenitori** =====

6.1 - Sostenitori sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, pur non rivestendo la qualità di socio, si impegnano a dare il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'associazione. Essi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. =====

===== **Art.7 - Presidente Onorario** =====

7.1 - Tale qualifica viene riconosciuta a chi abbia ricoperto la carica di Presidente ed abbia dato particolare lustro all'associazione durante il suo mandato.

7.2 - La candidatura è proposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con adeguata motivazione ed è decisa dall'Assemblea dei soci all'unanimità. =====

7.3 - Al presidente onorario sono inviate tutte le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione. =

7.4 - Il primo Presidente è di diritto Presidente Onorario. =====

===== **Art.8 - Soci benemeriti** =====

8.1 - Tale qualifica è riconosciuta dall'associazione a persone giuridiche o fisiche, anche non aventi i requisiti statutari per essere soci, nominate con deli-

bera
abbi
al p
====
9.1
anno
zio
rett
da s
entro
sto
venti
9.2
anche
nonch
dell'
distr
fettu
Statu
unita
dovra
reali
ad es
====
10.1
diretti
blea
dimiss
provve
10.2
dente,
rio,
blea
10.3 -
10.4 -
presid
richie
meno u
suntiv
social
10.5 -
presen
glio e
senti;
siede.
10.6 -
sua ass
10.7 -
posito
Preside

bera del consiglio direttivo, a quei soci e non che abbiano contribuito in maniera particolarmente utile al perseguimento dei fini sociali. =====

===== **Art.9 - Esercizio finanziario e bilancio** =====

9.1 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario) da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i seguenti trenta giorni. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. =====

9.2 E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse. =====

===== **Art.10 - Consiglio direttivo** =====

10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In casi di dimissioni o decesso di un consigliere, l'assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione. =

10.2 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. =====

10.3 - Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

10.4 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. =====

10.5 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

10.6 - Il consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. =====

10.7 - Delle riunioni del consiglio é redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====



10.8 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso, inoltre, procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. =====

10.9 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci. =====

10.10 - I componenti il Consiglio direttivo sono rieleggibili. =====

10.11 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta diretta ad ogni singolo membro, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun membro, almeno 7 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno. =====

10.12 - In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 1 giorno prima della riunione. =====

===== **Art. 11 - Assemblea** =====

11.1 - L'assemblea dei soci regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. =====

11.2 - I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta ad ogni singolo socio, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun membro, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno. =====

11.3 - In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. =====

11.4 - L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. =====

11.5 - L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. =====

11.6 - votare pagame
11.7 -
11.8 - ci. Og
2 soci
11.9 - membri provaz
respons
11.10 - Consig
dal Vi
di que
11.11 - rio.
11.12 - verbal
11.13 - libera
codice
=====
12.1 - dente,
sociat
ed am
delle
caso d
salvo
nzione
=====
13.1 - un Re
dei d
Il rev
dei Sc
ventua
ne. =
13.2 - della
confor
altres
za di
proced
contro
=====
14.1 - per le
zione

11.6 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola nel pagamento della quota annuale associativa. =====

11.7 - Ogni socio ha diritto ad un voto. =====

11.8 - I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può rappresentare per delega più di 2 soci. =====

11.9 - I soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso. =====

11.10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo da un socio nominato dall'assemblea. =

11.11 Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. =====

11.12 - Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. =====

11.13 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. =====

===== Art.12 - Presidente =====

12.1 - Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. =====

===== Art.13 - Revisore contabile =====

13.1 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisori dei conti, iscritto al registro all'albo dei dottori commercialisti e dei Revisori Contabili. Il revisore viene nominati ogni 3 anni dall'Assemblea dei Soci, tale funzione non è incompatibile con un eventuale ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione. =====

13.2 - Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione conforme al documento del CNDLEC. Il Revisore potrà altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. =====

===== Art.14 - Controversie =====

14.1 - I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita so-



ciaie. =====

14.2 - Le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irri- tuale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inap- pellabilmente. =====

14.3 - La mancata accettazione o esecuzione del lode comporta, comunque, per il socio inadempiente, la san- zione della radiazione dall'Associazione. =====

14.4 - I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromis- soria. =====

===== **Art.15 - Scioglimento dell'Associazione** =====

15.1 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. =====

15.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di con- trollo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 di- cembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. ===

===== **Art.16 - Norma di chiusura** =====

16.1 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Rego- lamento interno dell'Associazione, eventualmente pre- disposto dal Consiglio Direttivo. =====

In originale firmato: =====

Vincenzo Petrizzo =====

Antonietta Siervo =====

Raffaele Benevento =====

Nicola Guerriero Notaio segue sigillo. =====

COPIA DI FACCIATE 2
CONFORME ALL'ORIGINALE *30 Agosto*
RILASCIATA IL 06/09/2013
PER GLI USI CONSENTITI

